

CONSIGLIO NAZIONALE

Oggetto: NOVITÀ LEGISLATIVE 2010

PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERNAZIONALI

A decorrere dal 1° gennaio 2010, con l'entrata in vigore della nuova Direttiva Iva sui servizi internazionali (Vat package) viene modificata per le prestazioni di servizi l'impostazione sinora seguita dalle direttive comunitarie che individuavano nello Stato del prestatore il luogo di tassazione dei servizi "generici".

Le nuove norme, in linea generale, individuano il Paese di tassazione come il luogo in cui avviene il consumo effettivo del servizio e, in via principale, fissano questa disposizione standard che contiene la seguente distinzione:

- 1) i servizi prestati a soggetti passivi IVA (business to business B2B), seguono la regola per cui il luogo di tassazione è quello in cui è stabilito il destinatario e non più quello in cui è stabilito il prestatore;
- 2) i servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi IVA (business to consumer B2C), invece, mantengono la "vecchia" regola generale per cui il luogo di tassazione è quello in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica.

Di conseguenza, nel caso di servizi forniti ad un soggetto IVA identificato in un Paese diverso da quello in cui è stabilito il prestatore (B2B) l'IVA si applica mediante il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), con integrazione della fattura ricevuta a cura del cessionario.

MODELLI INTRA PER IL 2010

L'Agenzia delle Dogane, con nota informativa, ha annunciato la pubblicazione delle norme di recepimento delle Direttive Comunitarie 2008/8/CE e 2008/117/CE.

Dal 2010 i contribuenti quindi utilizzeranno i nuovi modelli INTRASTAT, i quali, in forza delle disposizioni comunitarie, conterranno le seguenti novità:

- estensione dell'obbligo della presentazione anche alle prestazioni di servizi con richiesta di informazioni riguardo la modalità di erogazione del servizio (continuativo o



puntuale), le modalità di pagamento (bonifico o altro) e il Paese in cui è avvenuto il pagamento;

- obbligo di presentazione telematica;
- nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale;
- nuove modalità per il cambio di periodicità.

Le modifiche introdotte non riguarderanno gli elenchi con periodi di riferimento precedenti al 2010.

DETRAZIONE 36% - IVA 10%

E' stata prorogata fino al 2012 la norma che prevede una detrazione del 36% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie.

Diventa definitiva l'IVA ridotta al 10% sulle manutenzioni edilizie su immobili abitativi.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (55%)

Con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21.12.2009 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione per lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta.

La comunicazione, che riguarda le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, potrà essere trasmessa in via telematica a partire dal 4 gennaio 2010. Si ricorda che le prime comunicazioni dovranno essere inviate all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta, né con riferimento ai periodi d'imposta in cui non sono state sostenute spese.

Si ricorda infine che i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione sono comunque tenuti a trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi effettuati.

RIVALUTAZIONE TERRENI EDIFICABILI

La Finanziaria 2010 ha nuovamente riaperto il termine per la rivalutazione dei terreni.



La norma riguarda i terreni posseduti al 1° gennaio 2010 da soggetti non imprenditori.

Il nuovo termine per la redazione della perizia giurata e per il versamento dell'imposta sostitutiva del 4% è fissato al 31 ottobre 2010.

SCUDO FISCALE

E' stata prorogata dal cosiddetto decreto "milleproroghe" la norma sull'emersione dei capitali esportati illegalmente.

Sono previste ora due date aggiuntive abbinate a due nuove sanzioni: una riapertura scatta dal 1.01.2010 al 28.02.10 con aliquota al 6% delle ricchezze rimpatriate o regolarizzate; una seconda proroga è scadenzata dal 1.03.2010 al 30.04.2010 con aliquota al 7%.

INTERESSI LEGALI

L'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Economia del 4 dicembre 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 291 del 15 dicembre 2009 ha variato, con effetto 1.1.2010, la misura degli interessi legali dal 3% (applicabile fino al 31.12.2009) all'uno per cento (1%) annuo.

GESTIONE SEPARATA INPS

Dal 1° gennaio 2010 aumenta di un punto percentuale (dal 25,72% al 26,72%) l'aliquota contributiva dei lavoratori parasubordinati e dei professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata Inps.

Nessun onere aggiuntivo invece per i lavoratori iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione: in questi casi l'aliquota è del 17% e rimarrà tale anche nel 2010.

CASSA FORENSE

A partire dal 1° gennaio 2010 il contributo integrativo aumenta dal 2% al 4% per tutti gli iscritti alla Cassa Forense.

Pertanto su tutte le parcelle di natura professionale emesse a partire dal 01.01.2010 andrà indicato il contributo nella misura del 4%.

L'aumento è condizionato alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31.12.09 della normativa riguardante la riforma previdenziale della cassa.



SRL, SITO WEB, ATTI E CORRISPONDENZA

L'articolo 42 della legge n. 88/2009 ha modificato l'articolo 2250 del Codice Civile prevedendo che la società di capitali che dispongono di un sito internet forniscano "attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma".

Tale informazioni sono:

- sede della società, numero di iscrizione e ufficio del registro delle imprese di iscrizione;
- capitale sociale versato;
- eventuale stato di liquidazione a seguito di scioglimento;
- stato di società (solo per spa o srl a socio unico);

Queste informazioni devono anche essere riportate negli atti e nella corrispondenza della società.

SOCIETÀ DI PERSONE, ATTI E CORRISPONDENZA

Con l'entrata in vigore della Comunitaria 2008 (legge 88/2009) le società di persone (snc, sas, società semplici) devono indicare negli atti e nella corrispondenza le seguenti informazioni:

- sede della società, numero di iscrizione e ufficio del registro delle imprese di iscrizione.

Esistono numerosi dubbi su quali siano i documenti da far rientrare nella categoria "atti e corrispondenza".

In questa definizione, piuttosto ampia, potrebbero essere compresi contratti, fatture, carta intestata, copertine dei fax, lettere ed e-mail e così via.

SCHEDA DI TRASPORTO E D.D.T.

Dal 19 luglio 2009, per effetto del Decreto Interministeriale del 30.06.2009, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è pienamente operativa la pubblicità della filiera del trasporto merci conto terzi che richiede, per ogni veicolo in viaggio, la compilazione di una "scheda di trasporto" da esibire agli organi di polizia in caso di controllo.

La scheda di trasporto quindi non serve per il trasporto di merci in conto proprio.



E' obbligato alla compilazione della scheda di trasporto:

- il committente, cioè "l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore".

La scheda di trasporto deve essere:

- consegnata al vettore, cioè all'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi;
- conservata a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci per conto di terzi;
- esibita in sede di controllo stradale.

La scheda di trasporto può essere sostituita:

- dal contratto di trasporto;
- dalla lettera di vettura internazionale CMR;
- dai documenti doganali;
- dal documento di cabotaggio di cui al D.M. 03.04.2009;
- dai documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa (D. Lgs. n. 504/1995);
- dal **documento di trasporto o Ddt** (D.P.R. n. 472/1996);
- da ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali, o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al D.M. n. 554/009.

Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7-bis, D. Lgs n. 286/2005, i documenti equipollenti sopra indicati devono contenere tutti i dati e le indicazioni riportate sul modello di scheda di trasporto.

In caso contrario, il documento dovrà essere integrato prima dell'inizio del trasporto.

Ove tale integrazione non sia possibile perché il contenuto del documento non è modificabile per espresse previsioni normative o fiscali, il documento deve essere accompagnato necessariamente dalla scheda di trasporto, che potrà contenere anche solo le indicazioni mancanti.

Riepilogando il ddt può quindi sostituire la scheda di trasporto solo se è integrato con i nuovi dati in essa contenuti e se accompagna la merce trasportata.

I dati che deve contenere sono:



CONSIGLIO NAZIONALE

- dati dell'autotrasportatore per conto di terzi: denominazione, sede, partita IVA e numero di iscrizione all'albo degli autotrasportatori;
- dati del committente il trasporto: denominazione, sede e partita IVA;
- dati del caricatore: denominazione, sede e partita IVA;
- dati del proprietario della merce: denominazione, sede e partita IVA;
- dati della merce trasportata: tipologia, quantità/peso, luogo di carico e luogo di scarico;
- eventuale dichiarazione che non è possibile indicare il nominativo del proprietario della merce, fornendo adeguata motivazione di questa circostanza;
- osservazioni varie, da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verificano variazioni rispetto alle indicazioni originarie (es. variazioni luogo di scarico, variazioni tipologia o quantità della merce);
- eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto;
- luogo e data di compilazione;
- generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente;
- firma.



Federgeometri

CONSIGLIO NAZIONALE

Aderente a
sindacati nazionali libere professioni tecniche
CFT **Confedertecnica**
Parte Sociale dal 11/05/2001

Presidenza Geom. Davide TITTA FARINELLA
cel. 3398426757 tel 03321692150 fax 03321690362 21100 - Varese V.le Aguggiari 10
Segreteria Generale :00179 Roma, Via Appia Nuova n. 572 – edificio F - int. A/4 - Fax: 1782274749
e-mail: info@federgeometri.it - sito internet: www.federgeometri.it - C.F. – Part. Iva 07407050017
Sede Legale: 10122-Torino, Via Cernaia 18